



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
allegato al DD/2021/1264 del 13/10/2021
Firmatari: MACIOCIA MARTA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

CAPITOLATO SPECIALE

***“SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, ASSISTENZA E REPERIMENTO DELL’ALLOGGIO PER STUDENTI E OSPITI
STRANIERI”***

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il "Servizio di accoglienza, assistenza burocratica e reperimento dell'alloggio per studenti e ospiti stranieri" che prevede le attività e le prestazioni di seguito descritte:

- assistenza burocratica e amministrativa per tutti gli adempimenti necessari alla permanenza in Italia, compresa l'eventuale assistenza ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno. Il servizio si intende per tutte le tipologie di soggetti stranieri a diverso titolo ospitati dall'Ateneo, es. studenti (primo, secondo e terzo ciclo di studi), ricercatori, professori e per le conseguenti diverse tipologie di iter burocratico per ognuno di loro previsto (es. visto per motivi di studio, di ricerca, Carta Blu);
- assistenza burocratica e amministrativa per tutti gli adempimenti necessari ai fini del ricongiungimento familiare e visto per familiare al seguito;
- assistenza burocratica per il rilascio del Codice Fiscale;
- assistenza burocratica per l'iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale;
- assistenza burocratica ai fini delle pratiche INPS previste per dottorandi stranieri e/o ospiti dell'Ateneo per periodi medio/lunghi;
- assistenza burocratica ai fini dell'apertura di un conto corrente;
- organizzazione di servizio transfer per/da aeroporto o stazione centrale;
- assistenza all'Ufficio Relazioni Internazionali per l'organizzazione di eventi internazionali;
- la ricerca, la prenotazione dell'alloggio (sulla base delle indicazioni dell'utente relative all'ubicazione, alla fascia di prezzo e alla tipologia di sistemazione), l'assistenza nella stipula dei contratti di locazione secondo la normativa vigente; tali attività dovranno essere espletate in modo da garantire il reperimento dell'alloggio anche tramite apposito servizio *on line* (almeno in inglese e spagnolo) e la sistemazione fin dal primo giorno di arrivo a Napoli.

ART. 2

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere effettuato a favore dei seguenti soggetti, per quantità stimate che di seguito si riportano (riferite ai 5 anni):

SOGGETTI	NUMERO STIMATO per anno
<i>Studenti Erasmus incoming</i>	700
<i>Docenti, ricercatori, altro personale, studenti stranieri in mobilità presso l'Ateneo al di fuori del programma Erasmus</i>	300

ART. 3

OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

L'appalto è regolato:

- dalle disposizioni del presente Capitolato;
- dal D.lgs. 50/2016 e smi;
- dalle Linee Guida ANAC;
- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo;
- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il "Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti";
- dal vigente Codice di Comportamento di Ateneo;

- delle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009;
- dalle norme in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- regolamenti di Ateneo applicabili;
- da ogni altra disposizione normativa e regolamentare applicabile.

ART. 4

DURATA E AVVIO DELL'ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE

Il servizio ha una durata pari a 5 anni, decorrenti dalla stipula del contratto o dal verbale di esecuzione anticipata della prestazione ex art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., oltre un periodo opzionale della durata massima di 1 anno da esercitarsi, da parte dell'Amministrazione, con comunicazione da inoltrare al soggetto affidatario fino a tre mesi prima della scadenza dell'appalto. Tale opzione è subordinata al buon andamento del servizio svolto nel periodo di durata contrattuale.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata nella misura massima di ulteriori dodici mesi per la conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna in urgenza dell'Appalto nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

ART. 5

OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

Il servizio dovrà essere svolto in conformità alle prescrizioni contenute nella normativa di riferimento in materia. La ditta appaltatrice dovrà comunicare all'Amministrazione, nella persona del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, gli addetti all'erogazione del servizio in discorso entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla stipula del contratto o dal verbale di esecuzione anticipata della prestazione di cui al precedente articolo, che svolgeranno le attività oggetto del presente capitolato durante l'orario istituzionale di Ateneo.

Il soggetto affidatario dovrà, inoltre, avere la disponibilità di una piattaforma online già operativa che consenta agli ospiti stranieri di selezionare eventuali offerte alloggiative e inserire attraverso upload documenti necessari per avviare le procedure burocratiche del caso (richiesta codice fiscale, permesso di soggiorno, ecc). L'Università si riserva di formulare osservazioni circa i contenuti e la veste grafica del sito.

ART. 6

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

La ditta appaltatrice deve garantire, per eventuali emergenze, la reperibilità del personale nei giorni festivi e prefestivi, dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Inoltre, dovrà designare -per iscritto- il Referente dell'appalto che costituirà un centro di riferimento al quale l'Amministrazione (nella persona del RUP/DEC) potrà rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa ai rapporti contrattuali.

Con riferimento ai servizi di accoglienza, la ditta appaltatrice deve effettuare il servizio, per i soggetti indicati nella precedente tabella, come segue:

- a favore degli studenti Erasmus incoming, su richiesta diretta degli stessi previo rilascio di una dichiarazione in ordine alla titolarità di una borsa di studio Erasmus presso questa Università;
- a favore di studenti di dottorato stranieri;

- a favore dei docenti, ricercatori, altro personale o studenti stranieri in mobilità presso l'Ateneo al di fuori del programma Erasmus, soltanto a seguito di formale comunicazione da parte dell'Ufficio Relazioni Internazionali.

Per tutte le categorie di soggetti destinatari dell'appalto, la ditta appaltatrice assume l'onere di verificare presso l'Ufficio Relazioni Internazionali la veridicità di quanto dichiarato da ciascun interessato.

La ditta appaltatrice sarà autorizzata ad utilizzare il logo dell'Università, concordandone le modalità con l'Ufficio Relazioni Internazionali, in ogni caso in conformità con la regolamentazione interna. La ditta appaltatrice riceverà un indirizzo mail accreditato sul dominio unina per le comunicazioni con i soggetti a favore dei quali sarà erogato il servizio.

ART. 7

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 c. 3bis del d.lgs 81/2008, il servizio oggetto del presente capitolato ha natura di prestazione meramente intellettuale che non comporta rischi per la sicurezza interferenti e non necessita della predisposizione del DUVRI.

ART. 8

CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo definito in sede di offerta dovuto per il servizio svolto a favore di ciascun soggetto comprende tutte le attività come meglio specificate nei precedenti articoli e rimarrà invariato per l'intera durata dell'appalto.

L'affidatario ha l'obbligo di fatturare separatamente il servizio reso alle diverse tipologie di soggetti interessati dal servizio, ovvero:

- 1) studenti Erasmus in entrata;
- 2) docenti, ricercatori, dottorandi o studenti stranieri in mobilità presso l'Ateneo al di fuori del programma Erasmus.

La società potrà emettere fattura solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo accertamento, effettuato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell'esecuzione del Contratto in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni. Al fine di accelerare il predetto accertamento, la società potrà trasmettere un pro-forma di fattura ai recapiti inseriti nel contratto entro le seguenti date: 15 novembre e 15 maggio di ciascun anno.

In materia di fatturazione elettronica trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni la Società aggiudicataria:

- a) dovrà indirizzare la fattura elettronica al Codice Univoco Ufficio Identificativo della Ripartizione Ricerca e Terza Missione, intestando la stessa alla Università degli Studi di Napoli Federico II – partita IVA 00876220633 - riportando nella stessa il relativo CIG identificativo della procedura di gara;
- b) potrà emettere la fattura elettronica, solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Al fine di accelerare il predetto accertamento, la società potrà emettere un pro forma di fattura; la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'Ateneo stesso qualora sia stata emessa dalla Società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra;

- c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte del sopraindicato Ufficio destinatario di fattura. Resta fermo che sulle fatture sarà applicata la riduzione dello 0,5% previsto dall'art. 30, comma 5 bis, del Dlgs 50/2016 e s.m.i..

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero, con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La ditta intestataria di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

Le penali saranno applicate mediante corrispondente decurtazione dal primo pagamento utile; l'Amministrazione, in caso di applicazione delle penali, si riserva comunque la facoltà di chiedere all'impresa il risarcimento del danno ulteriore.

ART. 9

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del presente appalto sono effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento, nella persona della dott.ssa Marta Maciocia, tel. 081-2537579 e-mail: marta.maciocia@unina.it, pec: marta.maciocia@personalepec.unina.it, alla quale competono altresì tutti i compiti demandatigli dal vigente quadro normativo, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni". Le attività di Direzione e di Controllo tecnico-contabile dell'Esecuzione del Contratto, nonché la verifica della regolare esecuzione da parte dell'impresa affidataria sono effettuate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) al quale compete, altresì, l'espletamento di tutti i compiti demandatigli dal Decreto MIT n. 49/2018.

ART. 10

QUINTO D'OBBLIGO

L'Università si riserva la facoltà, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'appaltatore l'esecuzione agli stessi patti, condizioni e prezzi previsti nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà opporre rifiuto o far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 11

INADEMPIMENTI E PENALI

L'inesatto, mancato o ritardato adempimento di una delle prestazioni richieste dal servizio, così come descritto nei precedenti articoli, comporterà l'applicazione di una penale nella misura dello 0.3 per mille dell'ammontare netto dell'importo contrattuale. Ove l'ammontare delle penali complessivamente applicate raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art.1456 (clausola risolutiva espressa), dandone comunicazione alla ditta, mediante lettera raccomandata.

Le penali saranno applicate mediante corrispondente decurtazione dal primo pagamento utile; l'Amministrazione, in caso di applicazione delle penali, si riserva comunque la facoltà di chiedere all'impresa il risarcimento del danno ulteriore.

L'Università avrà il diritto di risolvere il contratto per grave inadempienza della ditta aggiudicataria, con incameramento della cauzione e salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

ART. 12 GARANZIA DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria dovrà, entro il termine indicato dall'Amministrazione, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, costituire garanzia definitiva, nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 103 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. pena la decadenza dall'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria. La garanzia deve essere prestata mediante presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria "a prima richiesta".

La cauzione definitiva dovrà espressamente contenere:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b. l'operatività della fideiussione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- c. la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

La garanzia dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale e corredata da dichiarazione di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dal quale risulti il potere di impegnare l'ente garante in capo al sottoscrittore stesso.

Nel caso la società aggiudicatrice sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, un Consorzio ordinario, un'aggregazione di rete o GEIE, la cauzione deve essere unica e garantire tutte le imprese raggruppate, consorziate o aggregate, indicandole nominativamente. Nella cauzione dovrà essere indicato quale beneficiari o soggetto garantito l'Amministrazione (l'Università degli Studi di Napoli Federico II).

L'ammontare della cauzione dovrà essere reintegrato ogni volta che, su di esso, l'amministrazione operi prelevamenti in seguito all'applicazione delle penali previste dal presente capitolato. Ove tale reintegrazione non venga effettuata entro il termine di 15 gg. dalla lettera di comunicazione della Amministrazione, l'Università di riserva la facoltà di risolvere il contratto.

La garanzia definitiva conserva, in ogni caso, la sua validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, fermo restando quanto sancito dal citato art. 103 del D. Lgs 50/2016 in ordine al progressivo svincolo della stessa. L'amministrazione potrà escutere la garanzia a titolo di risarcimento danni, in ogni caso di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO

La cessione del contratto sarà considerata nulla, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs.50/2016.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto d'appalto, nei limiti previsti dall'art.106, co.13 del D.Lgs 50/2016.

ART. 14 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione dell'Amministrazione, nei limiti previsti per legge. Ove la volontà di subappaltare non sia manifestata in sede di gara, l'affidatario non potrà subappaltare. L'affidamento del predetto servizio a terzi non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali dell'appaltatore, che rimane responsabile in solido per l'esecuzione di tale attività.

L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni che dovessero derivare all'Università per fatti comunque imputabili ai soggetti a cui è stata affidata la suddetta attività.

L'Amministrazione liquiderà i corrispettivi per le forniture direttamente ed esclusivamente all'appaltatore.

A tal fine l'appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione copia delle fatture quietanzate che documentano i pagamenti già effettuati ai subappaltatori, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento, pena la sospensione dei corrispettivi dovuti.

ART. 15

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla normativa vigente, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), oltre che nelle altre ipotesi previste dal presente capitolato, anche nei seguenti casi:

- a. manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- b. violazione degli obblighi di riservatezza di cui al presente capitolato;
- c. violazione del divieto di cessione del contratto di cui al presente capitolato;
- d. violazione delle norme vigenti relative al subappalto di cui al presente capitolato;
- e. mancato utilizzo del bonifico bancario o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010;
- f. nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità;
- g. violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo.

A seguito della risoluzione del contratto, l'Università procederà ad incamerare l'intero importo della cauzione definitiva a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti della ditta appaltatrice per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Si precisa, infine, che nel contratto eventualmente stipulato in pendenza di ricorso giurisdizionale, sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all'ipotesi di annullamento del provvedimento di aggiudicazione.

ART. 16

ELEZIONE DOMICILIO

La società aggiudicataria s'impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'università invia, notifica, comunica qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante il contratto con espresso esonero dell'Università da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti non imputabili all'Università.

ART. 17

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

La società aggiudicataria assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto

La società aggiudicataria si impegna, altresì, a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalla società, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

La società aggiudicataria sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e

consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

La società aggiudicataria si impegna altresì a trattare i dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia.

Per quanto compatibile, si rinvia, in ogni caso, alle norme del Codice in materia di protezione di dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 come integrato co D. lgs 10 agosto 2018 n.101 recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016 n.679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*. La società aggiudicataria assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuato nell’espletamento del servizio. A tal fine la società aggiudicataria si impegna a sottoscrivere formale Atto di nomina a Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati personali, prima o contestualmente alla stipula del contratto. In virtù di quanto sopra, l’appaltatore si obbliga:

- a garantire il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, dai vigenti Regolamenti di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università;
- ad adempiere alle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità del servizio, dei dati personali, del cui trattamento è titolare l’Università;
- ad eseguire controlli periodici per verificare l’efficacia delle misure di sicurezza adottate.

La società aggiudicataria, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, si impegna, inoltre, a nominare con atto formale, tra i propri dipendenti, gli incaricati del trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione degli obblighi nascenti dal Contratto di appalto, ad individuare l’ambito di trattamento consentito agli incaricati ed a vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza da parte degli stessi. L’elenco recante i nominativi degli incaricati ed il relativo ambito di trattamento dovrà essere trasmesso prima della sottoscrizione del contratto. La società aggiudicatrice si impegna a comunicare tempestivamente all’Università qualunque variazione all’elenco degli incaricati di cui sopra oppure ai rispettivi ambiti di trattamento e si obbliga, infine, a segnalare qualsiasi avvenimento che, a proprio giudizio, possa compromettere la sicurezza dei dati dei cui trattamenti è nominato responsabile.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche *“Regolamento UE”* o *“GDPR”*), l’Università tratterà i dati personali secondo le seguenti modalità:

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, nonché ai fini della stipula del contratto e per i conseguenti adempimenti in ordine alla gestione, all’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso.

Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il concorrente ed a seguire l’aggiudicatario della gara è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. *“giudiziari”*) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara, dell’aggiudicazione ed esecuzione del contratto. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle *“categorie particolari di dati”*

personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione o di verifica che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara e l’offerta tecnica presentata saranno diffusi tramite il sito internet www.unina.it - sezione “Trasparenza”; oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il predetto sito.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell’ambito della fase di gara e della fase di esecuzione del contratto, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente ed a seguire dall’aggiudicatario all’Amministrazione.

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all’istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l’interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all’autorità

giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà essere inviata una mail a: ateneo@pec.unina.it oppure al Responsabile della Protezione dei dati rdp@unina.it; pec: rdp@pec.unina.it. Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti sono riportate sul sito di Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l'incameramento della cauzione definitiva e salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento e nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

ART. 18

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della Società aggiudicataria.

ART.19

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in esecuzione del presente appalto, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Napoli.